

Scioglimento dell'unione civile e diritto all'assegno

di RENATO RUOCCO

La società è in continua evoluzione così come le norme sono in continuo aggiornamento per essere al passo coi tempi.

Una delle leggi rivoluzionarie degli ultimi anni è la legge Cirinnà che ha previsto le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Tante sono state le battaglie per vedersi riconoscere tale diritto, per sentirsi non emarginati della società, guardati con sospetto e non liberi di sposarsi con chi si voglia.

Sicuramente il fatto di aver tanto lottato non è sinonimo di matrimonio perfetto, perché nel bene e nel male non esiste la perfezione... ed ecco che iniziano a fioccare le prime separazioni.

A dire il vero, nelle unioni civili non c'è il passaggio separazione-divorzio, si arriva subito allo scioglimento. Decisione che può essere formalizzata anche semplicemente in Comune, è quindi discrezione della coppia valutare – nel caso in cui vi siano interessi economici da tutelare – se rivolgersi al Tribunale.

Il 27 settembre 2017, dinnanzi al Tribunale di Milano si è sciolta legalmente per la prima volta un'unione civile. In questo caso si è optato per il Tribunale sussistendo interessi economici da tutelare. Nessun assegno di mantenimento è stato, in quella sede, previsto.

L'ordinanza resa il 13 marzo 2019 dal Presidente del Tribunale di Pordenone costituisce dunque una importante novità giurisprudenziale in tema di unione civile in quanto –uniformandosi alla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 – ha concesso l'assegno di mantenimento in favore della donna ritenuta, tre le due, più debole economicamente.

Aspetto di fondamentale rilevanza è che se durante la convivenza i coniugi hanno concordato (anche implicitamente) che uno di essi non lavori, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione (Cass., civ., nn. 12121/2004; 5555/2004; 18920/2003; 3291/2001; 7437/1994; App. Roma, 08.09.2010). Nel caso di specie, una delle due donne ha cambiato lavoro dando priorità alle esigenze della coppia, azione che – secondo quanto si è appena argomentato – è alla base del concesso assegno di mantenimento, come riportato nell'ordinanza del Tribunale di Pordenone ove si legge: «altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio già nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla donna economicamente più debole decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza ed alla attività lavorativa dettate non solo dalla

maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone piuttosto che Venezia), ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna, non comprimendo il tempo libero con le ore necessarie per il lungo trasferimento per almeno due volte al giorno».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, puntano a risolvere il contrasto creatosi sul tema con la sentenza n. 11504/2017 che ha scisso l'attribuzione dell'assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'*ex* coniuge/debole, affermando così il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto a quello basato sull'indipendenza.

Oggi, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si adotta un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia un particolare rilievo al contributo apportato dal coniuge/forte alla formazione del patrimonio comune e personale, rafforzando la posizione del coniuge/debole che, invece, ha dato un contributo non soltanto alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla formazione della ricchezza dell'altro.

Di conseguenza, appare giusto riconoscere al coniuge più debole economicamente di aver apportato modifiche alla propria vita professionale per contribuire personalmente alla conduzione della quotidianità familiare, valorizzandone così i sacrifici in proporzione agli anni di durata del matrimonio. Con tale criterio si richiamano i principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

In conclusione, l'assegno ha la funzione non di ripristino del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma di riconoscimento del proprio contributo apportato alla realizzazione della vita familiare.